

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 1

Adunanza 14 gennaio 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI TORINO - VARIANTE N. 59, PARZIALE, AL PRGC, CONCERNENTE L'AREA DELL'EX STADIO FILADELFIA - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 8 - 5757/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori LUIGI RIVALTA e ELENA FERRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che i dati essenziali del Comune di Torino sono:

socioeconomici e urbanistici:

- superficie: 13.017 *ha* dei quali circa 1/4 a carattere collinare;
- popolazione: 903.705 ab. (al 1999);
- trend demografico: ha subito un calo superiore al 20% negli ultimi 30 anni (1.167.968 ab. al 1971, 1.117.109 ab. al 1981, 962.507 ab. al 1991);
- risulta compreso nel *Circondario Provinciale* di Torino ed è capoluogo di *Sub-ambito*, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- nella gerarchia dei centri urbani, individuata dal Piano Territoriale Regionale (recepita e dettagliata dal P.T.C.), è *Centro regionale di I livello*. Il suo centro storico è classificato

dal Piano Territoriale Regionale (e dal P.T.C.) come *Centro di tipo A, di grande rilevanza*;

- idrologia: il suo territorio è attraversato dal fiume Po e dai suoi affluenti di sinistra, Sangone, Dora Riparia e Stura di Lanzo;
- assetto naturalistico e paesistico:
  - le porzioni del suo territorio poste a ridosso dei suddetti corsi d'acqua, con esclusione del Torrente Dora, sono interessate dal Piano d'Area e dal PTO del Po;
  - la parte collinare del suo territorio è compresa nel sistema paesistico "Collina torinese", incluso dal P.T.R. e dal P.T.C. tra le aree di approfondimento con specifica valenza paesistica;
- infrastrutture per la mobilità:  
è un importante crocevia autostradale e ferroviario:
  - attraverso la tangenziale è collegato con le principali direttrici autostradali del nord Italia e della Francia meridionale (To-Aosta-Monte Bianco-Francia, To-Milano-Venezia, To-Piacenza-Brescia, To-Genova, To-Savona e To-traforo del Frejus-Francia);
  - costituisce un importante nodo della rete ferroviaria tradizionale (linea per Milano-Venezia, linea per Piacenza-Genova, linea per Modane-Francia) e, in prospettiva, della rete A.V./A.C. europea (direttrice Lione-Torino-Milano-Venezia, parte del cosiddetto "corridoio n. 5", che avrà il compito di collegare, a sud, l'Europa orientale con quella occidentale);

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC);

#### pianificazione urbanistica:

- è dotato di PRGC approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 3-45091 del 21/04/1995;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 154 del 18/11/2002, il Progetto Preliminare di Variante n. 59, parziale, al PRGC, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 04/12/2002 (pervenuto il 05/12/2002), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal sopracitato settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il PRGC vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 154/2002 di adozione, connesse all'esigenza di modificare la destinazione urbanistica dell'area dell'ex stadio Filadelfia, in conseguenza delle intese tra la Città e le società di calcio *Juventus F. C.* e *Torino Calcio* che non contemplano più il riutilizzo del vecchio impianto del Filadelfia quale stadio sociale del Torino. In base a tali intese, a quest'ultima società verrebbe ceduto lo stadio *Comunale*, mentre alla Juventus sarebbe destinato il *Delle Alpi*;

Rilevato che la Variante in oggetto modifica il PRGC vigente, con riferimento all'isolato delimitato dalle vie Tunisi, Giovanni Spano, Giordano Bruno e Filadelfia, comprendente l'area dello storico campo del Torino Calcio, nel modo seguente:

#### PRGC vigente

l'area è destinata a *servizi privati di interesse pubblico con prescrizioni particolari* e prevede il "recupero fisico e funzionale" del complesso sportivo, subordinatamente all'approvazione di un Piano Particolareggiato o di un Piano Esecutivo Convenzionato. Il complesso medesimo è annoverato dal Piano stesso tra gli "edifici di particolare interesse storico" e sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77;

#### Variante

l'area in argomento viene destinata a Zona Urbana di Trasformazione (*Ambito 12.29 Filadelfia*). La ZUT ha un'estensione complessiva di 29.401 mq e prevede - oltre alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo privato destinato all'attività calcistica -

20.580 mq di S.L.P. a destinazione residenziale (massimo 50%) e ASPI (attività commerciale, terziaria e artigianato di servizio). L'assetto spaziale previsto per la Zona Urbana di nuova istituzione è individuato in apposita scheda grafica allegata alla normativa d'ambito e prevede due blocchi residenziali sul fronte di via Tunisi (uno dei quali a completamento dell'edificio residenziale già esistente) e due blocchi commerciali posti ai lati (est e ovest) del nuovo campo di calcio che ha orientamento analogo al vecchio Filadelfia ma ingombro nettamente inferiore.

La Variante depenna, inoltre, lo stadio Filadelfia (in buona parte demolito alla fine degli anni '90 per motivi di ordine statico e del quale oggi rimangono significative porzioni delle due curve, i blocchi scala della tribuna e le biglietterie su via Filadelfia), dall'elenco degli "edifici di particolare interesse storico" senza peraltro prevedere alcun tipo di tutela per le parti rimanenti.

Va, infine, precisato che il PRGC vigente include una parte dell'ambito di cui trattasi in zona commerciale A2 "Addensamenti storici secondari". Tale classificazione, consente la localizzazione di strutture commerciali al dettaglio di medie e grandi dimensioni;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77 e attualmente all'esame della Regione, la variante in esame non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune.

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 18/01/2003;

Vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 08/01/2003;

Evidenziato che, con separato provvedimento, vengono proposte delle osservazioni in ordine: alla contraddittorietà tra le espressioni di volontà contenute nella documentazione illustrativa della Variante e le modifiche effettivamente apportate al PRGC vigente, con riferimento alla scelta di eliminare il vincolo di tutela, imposto dal PRGC, nei confronti dello stadio Filadelfia; alla perplessità circa il ricorso alla procedura di variante parziale; ad alcune incongruenze normative e cartografiche;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto preliminare della Variante n. 59, parziale, al PRGC del Comune di Torino, adottato con deliberazione del C.C. n. 154 del 18/11/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Torino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso